INJECTOSOND ITALIA s.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

D.Lgs. 08 Giugno 2001, n. 231

rev. 2.0 data: 22-07-2024

VERIFICATO	*Segretario ODV*	Firma	data:22-07-2024 .....
APPROVATO	*Responsabile Aziendale-Amministratore Unico*	Firma	
APPROVATO	*ODV*	Firma	

0. PREMESSA

DESCRIZIONE AZIENDA

La Injectosond Italia opera sul mercato nazionale ed estero dal 1994, svolgendo la propria attività nel settore delle opere speciali di fondazione e consolidamento dei terreni. La Società si avvale di personale tecnico e maestranze che vantano, nel settore specifico, pluriennale esperienza maturata in Italia ed all'estero. Il continuo aggiornamento tecnico e tecnologico costituisce l'elemento caratterizzante della Injectosond che si propone non solo come mero esecutore ma, se necessario, è in grado di fornire studi di fattibilità e conseguenti analisi comparative tecnico-economiche delle differenti soluzioni disponibili.

Injectosond Italia è in possesso del certificato di iscrizione SOA per operare in appalti pubblici nelle seguenti categorie:

OG1 Edifici civili e industriali -classe V - importi fino a 5.165.000,00
OG3-Strade, autostrade, ponti-classe V - importi fino a 5.165.000,00
OG4- Opere d'arte in sottosuolo-classe III - importi fino a 1.033.000,00
OG6- Acquedotti, Gasodtti, oleodotti etc.-classe II- importi fino a 516.000,00
OG7- Opere marittime-classe II - importi fino a 516.000,00
OG8-Opere fluviali di difesa, etc- classe III bis - importi fino 1.500.000,00
OG12-Opere ed impianti di bonifica e prot ambientale – classe IV – importi fino 2.582.000,00
OS1- lavori in terra – classe II- importi fino a 516.000,00
OS12B-Barriere paramassi – classe II – importi fino a 516.000,00
OS20-B-Indagini geognostiche- – classe III importi fino a 1.033.000,00
OS21-Opere strutturali speciali- classe VIII - importi illimitati

CERTIFICAZIONI ISO
Certificazione Qualità ISO 9001
Certificazione Ambientale ISO 14001
Certificazione Sicurezza Stradale ISO 39001
Certificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO45001

SETTORE DI ATTIVITA'

- Le principali tecniche di intervento possono essere così riassunte:
- Diaframmi in c.a., plastici e drenanti
- Pali e micropali
- Tiranti
- Trattamenti colonnari e lamellari con Jet-Grouting mono, bi e tri-fluido
- Consolidamenti e impermeabilizzazione dei terreni con:
- iniezioni chimiche e cementizie
- deep soil mixing
- congelamento
- Perforazioni Orizzontali Guidate
- Indagini geognostiche e prove geotecniche in situ

Secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Impresa INJECTOSOND ITALIA s.r.l. ha adottato ed attua il modello di organizzazione definito nel presente documento, al fine di prevenire reati commessi per interesse o vantaggio dell'Impresa da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, da persone che esercitano anche in parte la gestione ed il controllo delle attività aziendali, nonché da persone sottoposte alla vigilanza della direzione o di un soggetto delegato.

In particolare i destinatari del Modello sono:

1. Amministratore delegato;
2. OdV;
3. Partners;
4. Dipendenti o collaboratori;
5. Professionisti, tecnici incaricati dell'attività produttiva;
6. Consulenti;
7. Fornitori;
8. Clienti.

Secondo quanto richiesto dal decreto sopracitato, il modello organizzativo è stato progettato ed implementato, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento dell'impresa di costruzione adottato dall'A.N.C.E. con le semplificazioni giustificate dalle piccole dimensioni dell'impresa.

Sono stati seguiti i passi sottoelencati:

- Definizione ed adozione di un Codice Etico
- Individuazione delle attività nell'ambito delle quali sussista il pericolo di commissione di reati all'interno dell'azienda e valutazione dei rischi associati
- Definizione di protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione alle attività a rischio individuate
- Definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, al fine di prevenire la commissione dei reati
- Definizione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza
- Definizione di un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello di organizzazione.

Inoltre, l'Impresa INJECTOSOND ITALIA s.r.l. ha affidato ad un Organismo di Vigilanza - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero delle norme di riferimento.

In tal modo, l'Impresa INJECTOSOND ITALIA s.r.l. è in grado di garantire che ogni comportamento illecito eventualmente commesso all'interno dell'azienda - per il quale sia stata condotta valutazione dei rischi, definite misure di gestione e controllo delle attività e verificata l'attuazione del modello organizzativo - si potrebbe verificare soltanto attraverso l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione, gestione e controllo.

- **la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:** la Injectosond Italia s.r.l. persegue l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e, a tal fine, adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività d'azienda ovvero, ove non fosse possibile, per compiere un'adeguata valutazione dei rischi esistenti per contrastarli e garantirne l'eliminazione.

La società si impegna a lavorare:

- tenendo conto dell'evoluzione della tecnica;
- programmando la prevenzione e sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- impartendo adeguate istruzioni ai dipendenti;
- individuando e adottando le misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, le attività di prevenzione dei rischi professionali, di formazione ed informazione e, infine, di allestimento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

- **la tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti riciclaggio):**

la società ha come principio la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni per contrastare il riciclaggio e la ricettazione, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede con le controparti contrattuali.

AGGIORNAMENTO

Il Codice Etico può essere modificato ed integrato anche per recepire suggerimenti e indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

1) PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.

I componenti degli organi sociali, anche ove non siano dipendenti di Injectosond Italia s.r.l. devono rispettare quanto prescritto nel Modello e nel Codice Etico; le nomine degli organi sociali devono avvenire tramite procedure trasparenti.

Gli organi sociali devono tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della società ed astenersi dal compiere atti in presenza di conflitto di interesse; devono, altresì, fare un uso riservato delle informazioni delle quali vengono a conoscenza in ragione del loro ruolo.

Parimenti, nello svolgimento della loro attività, devono agire e deliberare con cognizione di causa nel rispetto dei principi di legalità e di correttezza: in particolare, devono tenere un comportamento ispirato all'autonomia, all'indipendenza ed alla correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico sia privato.

2) PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE.

Il personale di Injectosond Italia s.r.l., sia nei rapporti interni che nei rapporti con interlocutori esterni, deve uniformare il proprio comportamento alla normativa vigente, ai principi del Codice Etico ed al rispetto del Modello.

In generale il personale deve evitare comportamenti, anche in via potenziale, che possano integrare alcuna delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs 231/01 e deve,

Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari

Art. 25- septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

3. MODELLO Di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE

Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa INJECTOSOND ITALIA s.r.l. è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Modello e del Codice Etico .

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero delle norme di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Injectosond promuove la conoscenza e la diffusione del Modello e degli aggiornamenti periodici necessari tra i destinatari all'interno (soggetti apicali / dipendenti) ed all'esterno (consulenti, collaboratori e fornitori) della società per quanto applicabile.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e degli aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa sita in Arenzano, Piazza Golgi 25/C, ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

La conoscenza e la formazione dei destinatari del Modello in merito ai precetti in esso sanciti viene attuata tramite incontri esplicativi e/o tramite consegna di circolare esplicativa predisposta per ciascun destinatario avendo riguardo alle mansioni concretamente svolte e contenente:

- l'illustrazione della disciplina di riferimento (d.lgs. n. 231/01);
- l'illustrazione delle procedure che dovranno essere applicate nell'area di competenza;
- l'illustrazione delle funzioni e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'invito a prendere visione del Codice Etico.

3.1.2 SISTEMA DISCIPLINARE e SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).

Il sistema disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della seguente previsione ai sensi degli artt. 6, 2° comma, lettera e) e dell'art. 7,4° comma, lettera b) del D.Lgs 231/01

Il sistema sanzionatorio viene attivato al verificarsi di quanto segue:

1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
3) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure richiamate;

4) le violazioni di cui al D.Lgs 24/23.

L'osservanza degli obblighi e delle norme di cui al Modello, al Codice Etico ed alle procedure ed allegati richiamati, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi di cui agli artt. 2104, 2015 e 2016 C.C. oltre che del CCNL applicabile,

Le sanzioni, graduate in ragione della gravità della violazione, sono applicate al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, e sono quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori de del CCNL applicabile:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
5. licenziamento per mancanze con preavviso o senza preavviso.

I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti e subappaltatori devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'Assemblea dei soci, per le determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione possono consistere:

- nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello;
- nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
- proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità.

L'Injectosond è munita di una procedura di segnalazione (PR06) aggiornata ai sensi del D.Lgs 24/23 e che si intende integralmente richiamata in quanto parte integrante del Modello.

3.1.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – la società può essere esentata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed attuato in maniera efficace modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

E' costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento. A tal fine l'Organismo di Vigilanza è munito di indirizzo email: odv@injectosond.it.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:

- garantire l'indipendenza e l'autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'impresa. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del Modello.
- garantire la continuità dell'azione di vigilanza
- possedere le necessarie qualificazioni professionali (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza e deve possedere una reputazione di probità oltre ad avere il dovere di segretezza e riservatezza; dura in carica per un triennio ed è rinnovabile.

Costituiscono cause di ineleggibilità, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

1) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del consiglio di amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori incaricati dalla società di revisione;
2) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
3) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
4) funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

5) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero il conferimento dell'incarico come consulente dell'OdV;

6) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;

7) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'Assemblea dei soci, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.

L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello, ed a tal fine:

1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e approvate dall'organo dirigente;

2) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;

3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate e dei processi sensibili, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;

4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;

5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie;

6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;

7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

All'esito di ogni attività ispettiva l'organismo redige verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro e comunicato all'Assemblea dei soci.

L'organismo redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta.

Al fine dello svolgimento della sua attività l'organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.
L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi direttamente verso l'Amministratore Delegato.

I verbali – che possono essere redatti anche in forma riassuntiva - degli incontri con gli organi societari o con i dipendenti della Injectosond o comunque inerenti le attività conseguenti al proprio incarico, vengono redatti e archiviati dall'OdV.

L'OdV predispone con cadenza annuale, una relazione informativa, riepilogativa dell'attività svolta e un piano delle attività previste per l'esercizio.

Al verificarsi di situazioni straordinarie e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza da presentare al Consiglio di Amministrazione l'OdV provvede con un'urgente comunicazione.

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Si precisa che l'Injectosond ha adottato apposita Procedura di segnalazione redatta anche in osservanza alla normativa inerente il c.d. "Whstleblowing" al fine di garantire la riservatezza e la privacy del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale del Modello e del Codice Etico, devono essere trasmesse all'OdV, da parte dei responsabili delle che operano nell'ambito delle attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse funzioni posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio" ;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non compresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

3.2 Disposizioni RELATIVE ALLE ATTIVITA' A RISCHIO.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 prevede che il Modello debba, tra l'altro, individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "a rischio".

A tal fine è stata condotta un'analisi della struttura societaria e organizzativa nonché del sistema di controllo esistente che ha previsto:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria e organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Injectosond;
- analisi storica dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare delle attività e processi "a rischio" *ex* d.lgs. 231/2001;
- rilevazione del sistema di controllo esistente sulla base dei seguenti principi di controllo:
  - esistenza di procedure formalizzate;
  - tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;

- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Per ciascuno di tali attività sono state redatte procedure operative scritte, strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma nel Sistema di Gestione Integrato ISO 9001-14001-39001

Le procedure redatte specificamente per assicurare il rispetto di questo Modello riportano:

· Scopo

· Campo d'applicazione

· Descrizione delle attività

· Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

· Modalità di gestione delle risorse finanziarie

· Obblighi di informazione

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa (allegato al Modello), alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.

3.2.1 PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

L'Impresa adotta un organigramma gerarchico funzionale.

L'organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure, come documento a sé stante o incorporato in un Manuale di gestione (per la Qualità, o Ambientale o per la Salute e Sicurezza) per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione

delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;

- delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure previste dai protocolli assicurano che le decisioni operative rilevanti non siano mai prese da un'unica persona.
Per motivi di opportunità operativa i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni sono contenuti in tre serie di documenti:

1) Manuale di Gestione per la Qualità e relativa documentazione di supporto
2) Manuale di Gestione Ambientale e relativa documentazione di supporto
3) Procedure specificamente redatte a corredo del Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo il DPR 231/01:
    - PR01 Gestione approvigionamenti
    - PR 02 Gestione processo commerciali
    - PR 03 Gestione processo produttivo
    - PR 04 Gestione processo amministrativo
    - PR05 Gestione processo finanziario
    - PR06 Whistleblowing
    - PR07 Procedura per la ricerca, selezione e assunzione del personale
    - PR 08 Procedura inerente le attività sensibili dei reati contro la P.A.
4) Procedure del sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza

Il relativo elenco è riportato nel modulo Documentazione del Sistema di Gestione che viene mantenuto aggiornato dai Rappresentanti della Direzione per la Qualità e per la Gestione Ambientale

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza.

3.2.2 MODALITÀ GENERALI DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello organizzativo prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano che le decisioni riguardanti le risorse finanziarie non siano mai prese da un'unica persona.

Ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, l'impresa si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

La società è munita di revisore contabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza e al revisore contabile.

Le modalità di gestione sono riportate specificatamente della Procedura PR 05 e devono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'organismo di vigilanza.

3.2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal d.lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Codice Etico dell'Impresa.

Aree aziendali	Reati a rischio di commissione
Approvvigionamento/forniture/acquisti di natura immateriale Fattori di rischio derivanti da contratti di acquisto in generale forniture, macchinari e attrezzature, subappalti, prestazioni professio-	– Art. 640 c.p. truffa aggravata ai danni dello Stato, – art. 317 concussione – art. 318 corruzione per esercizio della funzione – art. 319 corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio

nali, servizi tecnici, opere intellettuali, consulenze amministrative, legali, collaborazioni a progetto Fattori di rischio da selezione di fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei contratti;	– art. 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 2635 c.c. corruzione tra privati – reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, macchinari e subappaltatori) – reati ambientali (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, macchinari e subappaltatori) – ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita – 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – reati fiscali – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Acquisizione lavori Fattori di rischio derivanti da acquisizione di lavori sia pubblici che privati fattori di rischio relativi alle fasi di rilascio di titoli abilitativi autorizzativi fattori di rischio connessi alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti fattori di rischio connessi alla concessione di agevolazioni pubbliche fattori di rischio connessi alle fasi delle procedure selettive relative a gare pubbliche o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto fattori di rischio derivanti dall'utilizzo del sistema informatico per ottenere vantaggi illeciti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura su base elettronica	– art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato – art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni pubblicheo – art. 356 Frode nelle pubbliche forniture – art. 640 Truffa aggravata a danno dello Stato – art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 ter Frode informatica – art. 2635 c.c. corruzione tra privati – art. 317 concussione – art. 318 corruzione per esercizio della funzione – art. 319 corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità

	– art 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico – art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 617 quater intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 353 turbata libertà degli incanti – art. 353 bis turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – reati fiscali
Attività esecutive nell'esecuzione di lavori pubblici in appalto, fattori di rischio relativi alle fasi di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna di commessa	– Art. 640 ter Frode informatica – art. 317 concussione – art. 318 corruzione per esercizio della funzione – art. 319 corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 quater induzione indebita a dare o prometter utilità – Reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza – Reati ambientali – art 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico – art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Rapporti con Pubbliche Amministrazioni fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi fattori di rischio inerenti la presentazione di istanze alla PA per rilascio di atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale; fattori di rischio da partecipazione a procedure di gare che prevedono gestione informatica e presentazione di istanze e documenti finalizzati al rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale; fattori di rischio da partecipazione a procedure per ottenere erogazioni, contribuiti, finanziamenti pubblici italiani o comunitari; fattori di rischio da partecipazione a procedure competitive e negoziazione, stipula, gestione di contratti attivi; fattori di rischio da partecipazione a procedure di gare o di negoziazione diretta indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri fattori di rischio da partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner	– art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato – art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche – art. 356 Frode nelle pubbliche forniture – art. 640 Truffa aggravata a danno dello Stato – art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 ter Frode informatica – art 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico – art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 314 comma 1 peculato – art. 317 concussione – art. 318 corruzione per esercizio della funzione – art. 319 corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 quater induzione indebita a dare o prometter utilità – art. 322 istigazione alla corruzione – art. 346 bis traffico di influenze illecite – art. 353 turbata libertà degli incanti – art. 353 bis turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Formazione del bilancio e Comunicazioni fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società fattori di rischio derivanti da comportamenti degli amministratori contrari agli interessi della società fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa	– Art 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico – art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 2621 c.c. false comunicazioni sociali – art. 2621 bis c.c. fatti di lieve entità – art. 2625 c.c. impedito controllo – art. 2626 c.c. indebita resituzone dei conferimenti – art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2628 c.c illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2629 bis omessa comunicazione del conflitto di interessi – art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale – art. 2635 c.c. corruzione tra privati – art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati – art 173 bis D.Lgs 58/1998 falso in prospetto – reati fiscali
Processo finanziario	– art. 316 bis malversazioni di erogazioni pubbliche – art. 317 concussione – art. 318 corruzione per esercizio della funzione

	– art. 319 corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 2635 c.p.corruzione tra privati – truffa aggravata ai danni dello Stato – reati in tema di erogazioni pubbliche – reati societari – art. 648 c.p. ricettazione – art. 648 bis c.p. riciclaggio – art. 648 ter c..p. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter 1 autoriciclaggio – art 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico – art. 615 ter accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – reati fiscali – art. 493 ter c.p.delitti in amteria di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Processo amministrativo Fattori di rischio derivanti dalla gestione delle pratiche amministrative (tesoreria, personale, ufficio contratti, ufficio gare a titolo esemplificativo e non esaustivo) derivanti da rapporti con terzi, controparti, etc.	– reati fiscali – reati contro la P.A. e Unione europea – art. 648 c.p. ricettazione – art. 648 bis c.p. riciclaggio – art. 648 ter c..p. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter 1 autoriciclaggio – art. 493 ter c.p. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – corruzione – art. 2635 c.p. corruzione tra privati

Area personale	
Fattori di rischio derivanti da selezione assunzione e gestione amministrativa del personale	- 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Fattori di rischio derivanti da utilizzo di lavoratori distaccati e di lavoratori somministrati mediante ricordo ad agenzie interinali	- art. 22 comma 12 bis, art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter e art. 12 comma 5 del D.Lgs n. 286/98 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
Fattori di rischio inerenti comportamenti nei confronti del personale (detenzione e utilizzo password di accesso alle caselle email dei dipendenti)	- Art. 615 quater intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Area sicurezza sui luoghi di lavoro	
Fattori di rischio derivanti dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibile concretamente attuabili al fine di prevenire infortuni sul luogo di lavoro	- Art. 589 c.p. Omicidio colposo - Art. 590 c.p.lesioni personali colpose
Area I.T.	Reati di cui all'art. 24 bis D.Lgs 231/01

Area ambiente /rifiuti	Reati di ci all'art. 25 undecies

NOTA: l'Impresa INJECTOSOND ITALIA s.r.l. intende attuare il modello organizzativo unicamente in relazione ai fattori di rischio sopra indicati, ritenendo irrilevanti o non configurabili i rischi connessi ad altre aree aziendali e ad altre fattispecie di comportamenti illeciti non inseriti nella tabella soprastante.

PARTE SPECIALE

Nella "Parte Speciale" vengono individuate ed analizzate, nell'ambito di ciascuna aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs.n. 231/2001, le attività a rischio alle quali vengono collegati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

La "Parte Speciale" va messa in relazione con le procedure aziendali che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

In particolare, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

1. indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
2. fornire gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica all'Organismo di Vigilanza e agli altri soggetti delegati al controllo delle varie aree di attività della Injectosond.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Principi di riferimento per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001";
- Codice Etico;
- Procure e deleghe;
- Procedure/istruzioni operative.

Di seguito vengono elencati solo i reati interessati dalle attività a rischio della società:

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e L'UNIONE EUROPEA

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 - ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*** - e 25 – ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*** - :

Art. 316-bis c.p. -Malversazione di erogazioni pubbliche.

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316-ter c.p. -Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

"Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiore a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con al reclusione da sei mesi a cinque anni e con la

multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.056. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

" *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

"*Chiunque commette frode nel'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente -contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 c.p. – è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. la pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente*".

Art. 640 c.p. comma 2 n. 1 -Truffa aggravata-

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1)se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

……..

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche –

"*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee*".

Art 640-ter c.p. - Frode informatica- (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea)

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61 primo comma n.5 limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*".

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è vincolato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno della P.A.. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica ove viene specificato che: "*è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica*" . Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri decisionali:
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione;
- di collaborazione, anche saltuaria.

L'art. 358 c.p. statuisce che per incaricato di pubblico servizio s'intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale in quanto carente dei poteri tipici, *svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.*

Parimenti ad altre fattispecie di reati propri – ovvero commessi solo da determinati soggetti - analizzate nel presente Modello, la società potrà concorrere ex art. 110 c.p. in qualità di *extraneus* ove un dipendente – nell'interesse della società – consapevole della qualifica soggettiva del p.u., etc. concorra nella condotta di reato proprio a lui ascrivibile.

Art. 314 c.p. comma 1 – Peculato.

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi*".

(Il D.lgs 231/01 prevede che tale ipotesi sia punibile solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea).

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

" *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*".

(Il D.lgs 231/01 prevede che tale ipotesi sia punibile solo se offende gli interessi finanziari dell'Unione europea).

Art. 317 c.p. - Concussione-

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*"

Artt. 318 e 321 c.p. -Corruzione per l'esercizio della funzione-

"*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio e delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.*" Medesime pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Artt. 319 e 321 c.p. -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-

"*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*". Medesime pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In ipotesi di profitto di rilevante entità l'art. 25 comma 3 del D.Lgs 231/01 prevede la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 319 c.p. aggravato si sensi dell'art. 319 bis c.p. "*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*".

Art. 319 ter, 321 c.p. -Corruzione in atti giudiziari-

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*". Medesime pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 319 quater c.p. –Induzione indebita a dare o promettere utilità-

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Artt. 320, 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-

"*Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni*

caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo". Medesime pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art, 322 c.p. -Istigazione alla corruzione-

"*Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da pare di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.".

Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri-

"*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma , si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Unione Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Unione Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Unione Europee o del regime applicabile agli agenti della Unione Europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Unione Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Unione Europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Unione Europea;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale

internazionale alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei p.u. e degli incaricati di un p.s. nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite –

" Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni inesistenti o asserite con un p.u. o un incaricato di p.s. o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promette, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un p.u. o un incaricato di p.s. o uno degli altri soggetto di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli atri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

I reati contro la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la stessa e, nell'ambito dell'attività imprenditoriale della Injectosond vengono di seguito delineate le seguenti Attività a rischio:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda fino alla concreta utilizzazione dei contributi concessi). In tale categoria rientrano tutti i finanziamenti pubblici, anche sotto forma di sgravi fiscali, bonus fiscali, crediti per nuove assunzioni etc.;
2. gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della P.A.;
3. gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali e la Camera di Commercio (ad esempio, comunicazioni presso il registro delle imprese);
4. rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni;
5. gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 81/2008 e ssmi e dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy e ssmi;
6. assunzione e gestione del personale anche appartenente a categorie protette;
7. gestione e controllo delle risorse finanziarie;
8. rapporti con la PA in sede di gare pubbliche;
9. rapporti con autorità giudiziarie.

Principi generali di comportamento

Oltre alle procedure specifiche adottate dalla Injectosond al fine di prevenire i reati de quo e che costituiscono parte integrante dl Modello, la società ha stabilito i seguenti principi generali di comportamento.

È fatto obbligo, ai destinatari del Modello coinvolti nella Attività a rischio, di:

- osservare le leggi e regolamenti che disciplinano le attività che prevedono contatti e rapporti con la P.A. ;
- instaurare e mantenere i rapporti con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza nel rispetto di quanto statuito in eventuali deleghe e le procure all'interno della Injectosond;

- stipulare per iscritto accordi e contratti che disciplinano i rapporti con consulenti, collaboratori esterni, fornitori, indicando la natura e l'estensione delle prestazioni dedotte, l'ammontare del corrispettivo che non trovi adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo quanto previsto dalle procedure aziendali che regolano l'utilizzo della piccola cassa;
- assumere personale a qualsiasi livello e individuare collaboratori esterni sulla base unicamente di criteri di valutazione della preparazione professionale;
- affidare la gestione / movimentazione di risorse finanziarie, relativamente a ciascuna operazione, a soggetti differenti da quelli che hanno intrapreso e gestiscono l'operazione.

I destinatari del Modello che operano nelle Aree a rischio individuate hanno espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- farsi dare o promettere denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita,

sfruttando o semplicemente vantando relazioni esistenti od asserite un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis c.p.*.

REATI SOCIETARI.

Tipologia dei reati societari

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter – ***Reati societari*** - :

Art 2621 c.c. -False comunicazioni sociali-

"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi."

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 RD n. 267/42. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) prevede che i soggetti attivi (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) si perfezioni attraverso due differenti condotte delittuose: l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.
Le falsità o le omissioni delle informazioni devono concernere, i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico e possono concernere anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il bilancio scaturisce da tutta varie attività quali trasmissione di dati da parte di una o più funzioni aziendali ad altra funzione, esterna o interna all'azienda, che rileva i dati ed i fatti aziendali trasmessi e formula le valutazioni.

La funzione amministrativa, pertanto, non è la sola protagonista dell'elaborazione del bilancio in quanto, anche se detta funzione si occupa dei «saldi contabili» e detiene i «principi contabili», può sbagliare nell'indicazione delle poste di bilancio o delle informazioni contenute nella nota integrativa se i dati pervengano errati o non veritieri dalle altre funzioni aziendali.

Inoltre, anche se è vero che il Consiglio di amministrazione è responsabile delle comunicazioni previste dalle norme in esame, è altrettanto vero che il compito di redazione delle stesse è spesso affidato ad un suo membro o a manager non facenti parte del CdA o, ancora, a professionisti esterni.

Conseguentemente, ogni funzione e/o processo aziendale, interno o esterno, che partecipi all'attività di formazione delle comunicazioni sociali, pertanto, appare esposto al rischio di commissione dei reati in esame e, pertanto è necessario che venga assicurato che i dati e i fatti aziendali siano trasmessi con assicurata completezza, chiarezza, veridicità e correttezza.

Al riguardo, è inoltre da precisare che, ad integrare l'illecito in esame occorre che l'esposizione o l'omissione siano state commesse con l'intenzione di ingannare il pubblico o i soci al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri: i soggetti agenti devono aver posto in essere una condotta, cosciente e volontaria, di esposizione di fatti non veri o di omissione di informazioni dovute, con l'intenzione di trarre in inganno i soci o il pubblico e finalizzata ad ottenerne un ingiusto profitto.

La responsabilità della Injectosond ex D. Lgs 231/2001 potrà escludersi altresì laddove il reato sia commesso da subordinati nell'esclusivo interesse di questi ultimi. Viceversa, nel caso in cui la condotta delittuosa sia realizzata dal soggetto subordinato su indicazione dell'amministratore, la responsabilità dell'ente non potrà essere esclusa.

Va precisato che nel delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno «ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sé o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato (...) e, quindi, il reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale. .

Di seguito alcuni esempi di fatti integranti i reati in esame : vendite fittizie di beni o fittizie erogazioni di servizi, con emissione di false fatture, falsificazione delle quantità e dei prezzi o loro sottofatturazione con ristorno della differenza; vendite di beni o cessione di partecipazioni o altri strumenti

finanziari a prezzi di favore o comunque inferiori al valore effettivo ad un terzo intermediario, rivendita da parte di costui e riaccredito della differenza; emissione di false fatture o utilizzo di fatture fittizie per prestazioni di servizi; mancata contabilizzazione di vendite effettuate o servizi prestati (fatturati o non fatturati) o di acquisti; acquisti apparenti o fittizi di beni o servizi; in caso di costituzione o aumento del capitale, conferimenti di beni il cui valore sia inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o le quote della società cui il bene è conferito; conferimenti di beni dissimulanti vendite (la società, che intende conferire beni a valore superiore a quello di mercato alla controllata, simula la vendita di beni, incassandone fittiziamente il prezzo e versandolo alla controllata a titolo di aumento del capitale); acquisto di azioni proprie con corresponsione ai soci di un prezzo superiore a quello effettivo e ristorno alla società della differenza; distribuzione simulata di utili; sovrastima del valore delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, o sottostima delle quote di ammortamento delle stesse.

Art. 2625 c.c. -Impedito controllo-

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa".

Art. 2626 c.c. -Indebita restituzione dei conferimenti-

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno*".

Art. 2627 c.c. -Illegale ripartizione degli utili e delle riserve-

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato*".

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante-

" *Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori*

che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Art 2629 c.c. -Operazioni in pregiudizio dei creditori-

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale-

"*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Art. 2633 c.c. -Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori-

"*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Art. 2635 c.c. –Corruzione tra privati –

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono , per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel

primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".

Si specifica che Il reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c. punisce la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti societari qualificati: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, o i sottoposti alla loro direzione o alla vigilanza.
Injectosond ha adottato, oltre alle procedure di prevenzione, delle specifiche misure di controllo (linee guida anticorruzione, implementazione di un sistema conforme alla norma ISO 37001:2016) al fine di prevenire ipotesi di corruzione privata endosocietaria o comportamenti che possano eludere le norme anticorruzione.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione-
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio delle funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 ridotta di un terzo".

Art. 2638 c.c. -Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza-
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori di società o enti e gli

altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante si sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/98. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

In relazione alle fattispecie di reati societari e all'attività svolta dalla Injectosond, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. predisposizione di comunicazioni sociali dirette agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico e relative alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Injectosond, ivi compresa la redazione del bilancio di esercizio;
2. gestione dell'attività degli organi sociali;
3. tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
4. operazioni sul capitale sociale;
5. assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile esercitate dai singoli soci, dagli organi sociali;
6. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti.

Principi generali di comportamento

Oltre alle procedure specifiche adottate dalla Injectosond al fine di prevenire i reati de quo e che costituiscono parte integrante dl Modello, la società ha stabilito i seguenti principi generali di comportamento.

Nell'espletamento di tutte le operazioni relative alla gestione sociale, i destinatari facenti parte delle arre a rischio dovranno rispettare:

1. le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;
2. i principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:
3. il Codice Etico;

4. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica ed il funzionamento della Injectosond (organigramma e descrizione delle competenze).

I destinatari del Modello dovranno conformare la propria attività ai seguenti principi generali:

1. Avere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso di tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali, in modo da fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi informazioni veritiere ed appropriate in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Injectosond.

   In particolare:

   - tempestiva messa a disposizione, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, della bozza del bilancio predisponendo idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti da consegnare a sua volta all'OdV;
   - prevedere almeno una verifica tra il Collegio Sindacale ed l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, indetta per l'approvazione del progetto di bilancio.

   In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i destinatari del Modello di:

   - predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
   - omettere la comunicazione di dati o altre informazioni ove questa sia prevista come obbligatoria da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne.

2. Rispettare tutte le norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale al fine di non causare danni patrimoniali alla Injectosond e/o di non compromettere le garanzie dei creditori e dei terzi.

   A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari di:

   - restituire i conferimenti ai soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di restituirli al di fuori dei casi in cui sia consentita la riduzione del capitale sociale;
   - deliberare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o operazioni di scissione in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli interessi dei creditori, qualora tale condotta rechi pregiudizio ai creditori stessi;
   - distribuire ai soci utili o acconti sugli utili che non siano effettivamente conseguiti o che le norme vigenti impongano di destinare a riserve, oppure ripartire fra i soci riserve che per legge non possano essere distribuite;
   - nel caso di liquidazione della società, ripartire fra i soci i beni sociali prima che siano

soddisfatti tutti i creditori o senza accantonare le somme necessarie a soddisfarli, ove tale condotta cagioni un pregiudizio ai creditori stessi

3. Garantire il regolare svolgimento delle attività della società e degli organi sociali, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione sociale e la corretta assunzione delle delibere dell'assemblea dei soci.
4. Assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme vigenti e da quanto previsto nella presente parte speciale.
5. Garantire che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano rispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
6. Garantire che tutte le informazioni trasmesse siano rintracciabili negli atti e nei libri societari.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- influenzare il raggiungimento delle maggioranze in seno all'assemblea dei soci, compiendo atti simulati o fraudolenti idonei ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare.

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quinquies - ***Delitti contro la personalità individuale*** :

Art. 600-ter c.p. -Pornografia minorile-

"*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:*
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre

anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacolo pornografici in cui siano coinvolti minori anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali, esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Art. 600-quater c.p. -Detenzione o accesso a materiale pornografico-
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due ani e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale-
"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Art. 603 bis c.p.- Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro.
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Chiunque:
1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la mula da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o di più seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*
5) *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori di età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

In relazione alle fattispecie di reati societari e all'attività svolta dalla Injectosond, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- Gestione del personale (in fase di selezione e assunzione e in fase di gestione amministrativa);
- Ufficio Approvvigionamento (nella parte dei servizi).

Principi generali di comportamento

La Injectosond si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- regolarità di soggiorno.

A tale ultimo riguardo, la Società non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata documentata domanda di rinnovo.

Nei contratti di servizio/appalto che prevedono la somministrazione di lavoro la Injectosond deve richiedere documentazione attestante la regolarità contributiva, il pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni.

REATI INFORMATICI e TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 bis – ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati*** -:

Art. 491 bis c.p. –Falsità riguardanti un documento informatico.

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*"

Art. 615-ter c.p. -Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico-

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Art. 615-quater c.p. -Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene ,produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater*".

Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici-

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è della reclusione da uno a quattro anni.".

Art. 635-ter c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità-

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Art. 635-quater c.p. -Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici-

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di

operatore del sistema, la pena è aumentata".

Art. 635-quinquies c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità-
"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

In relazione all'attività svolta dalla Injectosond le aree a rischio sono tutte quelle che hanno possibilità di comunicazione con l'esterno attraverso le risorse informatiche messa a disposizione dall'azienda.

Principi generali di comportamento

I destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai reati informatici;
2. Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- accedere in modo abusivo a qualsiasi sistema informatico o telematico, a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia dell'informazioni in esso abusivamente raccolte;
- entrare in possesso in maniera abusiva, riprodurre, diffondere o trasferire codici o mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;
- procurare, importare, realizzare, diffondere o mettere a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico;
- intercettare in modo fraudolento, interrompere o impedire la comunicazione all'interno di un sistema informatico o telematico;
- operare abusivamente su un sistema informatico: distruggendo, cancellando, deteriorando o alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti della PA o comunque di pubblica utilità.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies – ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio***- :

Art. 648 c.p. -Ricettazione-

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 primo comma n. 7 bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzioni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato*".

Art. 648-bis c.p. -Riciclaggio-

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.*

La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa d€ 2.500 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o

nel minimo a 6 mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.00,00.
La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648."

Art.648 ter1 c.p. -Autoriciclaggio.
"Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis . Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni,del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Nell'ambito dell'attività imprenditoriale della Injectosond vengono di seguito delineate le seguenti Attività a rischio:

1. negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi;
2. attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, valutazioni di poste di bilancio e aggiornamento del piano dei conti;
3. determinazione degli oneri tributari fiscali e previdenziali;
4. progettazione e stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;
5. gestione dei flussi finanziari aziendali;
6. gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie;
7. gestione delle polizze assicurative
8. gestione crediti;
9. gestione di transazioni finanziarie con soggetti terzi;
10. programmazione ed effettuazione di investimenti con soggetti terzi;
11. sconti e abbuoni;
12. gestione e controllo delle note spese;
13. gestione del sistema degli incentivi, compensi e benefit;
14. progettazione e realizzazione di investimenti infragruppo;
15. definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

Principi generali di comportamento

I destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione e riciclaggio;
2. Codice Etico;
3. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica ed il funzionamento della società (organigramma e mansionario).

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di :

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da reato, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- sostituire, ovvero compiere atti negoziali o qualsiasi altra operazione su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza illecita degli stessi;
- utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque la Injectosond, denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 septies- ***Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***-.:

Art. 589 c.p. -Omicidio colposo-

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Art. 590 comma 3 c.p. -Lesioni personali colpose-

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Art. 583 c.p. -Circostanze aggravanti-

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo;
- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni del D.Lgs 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – la quale per la prima volta ha previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo e non doloso- per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Gli obblighi giuridici nascenti dal Decreto sono:
- rispetto degli standards tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il D.V.R., redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del RSPP e del medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

In relazione alle fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, e all'attività svolta dalla Injectosond, le aree potenzialmente a rischio sono quelle individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008, ed allegato al presente Modello.

Il processo di valutazione dei rischi e l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro sono descritti nel suddetto documento

Principi generali di comportamento

La Società ha adottato un proprio Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

Le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno della Injectosond sono stati definiti nell'organigramma aziendale, nonché nel documento che descrive responsabilità e ruoli. Entrambi i documenti sono tenuti costantemente aggiornati.

I Destinatari, pertanto, nel garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente modello:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
2. Le norme interne all'azienda in tema di attribuzione di ruoli e mansioni ai fini del rispetto della disciplina antinfortunistica (organigramma e mansionario, Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/2008)
3. Codice Etico.
4. comunicare tempestivamente e formalmente ai soggetti del SPP potenziali rischi/pericoli;
5. ognuno - nell'ambito della propria competenza - deve identificare i rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
6. garantire un livello di informazione/formazione dei lavoratori sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di legge e delle regole interne alla Injectosond e tale informazione deve avvenire in occasione dell'assunzione o dell'ingresso in Injectosond oltre che in ipotesi di trasferimento o cambiamento di mansioni o di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
7. rispettare gli standard di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro tramite un continuo aggiornamento e la manutenzione ordinaria e straordinarie delle attrezzature di lavoro;
8. definizione e aggiornamento di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie;
9. l'Amministratore Delegato e l'RSPP devono: comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute e assicurare il regolare funzionamento delle procedure e delle misure contenute nel DVR.

I destinatari del Modello dovranno conformare la propria attività ai seguenti principi di comportamento:

1. Nomina dei responsabili e comunicazione agli enti competenti.

2. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

    - Individuare nel DVR e nei suoi aggiornamenti le azioni di miglioramento relative alla conformità agli standard tecnico strutturali di legge, di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    - definire i requisiti di sicurezza che i soggetti preposti devono verificare prima dell'approvvigionamento di attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici e garantirne un monitoraggio continuo;

- eseguire una mappatura periodica delle attrezzature e degli impianti ed effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro.

3. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti ai rischi.

- Aggiornare il DVR a seguito di mutamenti organizzativi, procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni gravi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità in tempi congrui;
- garantire l'accesso per ogni lavoratore ad idonei DPI, l'aggiornamento di una scheda personale che riepiloghi i DPI forniti ad ogni lavoratore;
- elaborare il PSC o il DUVRI in caso di interferenze lavorative.

4. Attività organizzativa

L'Amministratore Delegato in qualità di datore di lavoro con il SPP deve definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori le procedure finalizzate a:

- garantire la sicurezza e salute, gestire i rischi di interferenza lavorativa, regolare i flussi informativi;
- attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria e i poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- gestire in maniera corretta le situazioni di emergenza e previsione di prove di emergenza periodiche.

5. Sorveglianza sanitaria.

L'Amministratore Delegato in qualità di datore di lavoro, assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria fornendogli spazi per l'esecuzione della propria attività e per la registrazione degli adempimenti derivanti dagli obblighi di legge.

Il Medico Competente dovrà attenersi ai seguenti obblighi di legge:

- Collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi;
- Programma ed effettua accertamenti intesi a constatare che non vi siano controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono destinati e accertamenti periodici finalizzati a controllare lo stato di salute dei lavoratori per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- Qualora, all'esito elle visite periodiche, il Medico Competente riscontri la presenza di sintomi relativi a patologie conseguenti all'esposizione di fattori di rischio connessi alla'attività lavorativa deve informare per iscritto il datore di lavoro – o il soggetto delegato - e l'O.d.V. affinchè provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di protezione e prevenzione.

6. Informazione e formazione dei lavoratori.

    - l'Amministratore Delegato in qualità di datore di lavoro e i soggetti del SPP devono predisporre un piano annuale con individuazione delle necessarie attività di formazione del personale. A seguito di aggiornamenti normativi, mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sull'attività lavorativa ai fini della sicurezza deve seguire eventuale nuova formazione;
    - organizzare e ed erogare programmi di formazione/addestramenti ai soci /lavoratori appena entrati nella Injectosond o ai soggetti a cambio mansione e programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenze e per gruppo particolari;
    - garantire la registrazione e l'archiviazione dell'attività formativa.

7. Vigilanza del rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

8. Richiedere e aggiornare le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

9. Verificare dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Amministratore Delegato, in qualità di datore di lavoro effettuano verifica periodica sul sistema di sicurezza e

- approva il piano di verifiche periodico finalizzato alla verifica della conformità alle norme a tutela della salute sui luoghi di lavoro;
- esamina ed effettua controlli sui verbali delle verifiche periodiche relative ad interventi di verifica, sui rilievi emersi e sul piano di azione oltre che sugli interventi necessari.

REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 decies- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziarie***.:

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

"Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, In ragione del fatto che la commissione del reato è possibile solo nell'ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, che tenga una condotta finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Principi generali di comportamento

Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello e nel Codice Etico sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quater – ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*** – e all'art. 24 ter – ***Delitti di criminalità organizzata***-:

Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati-

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

La legge n. 146/2006 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di criminalità organizzata transnazionale.

Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146; Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 -Definizione di reato transnazionale-
"*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
L'art. 10 della medesima legge prevede la responsabilità amministrativa degli enti e l'applicazione, al comma 10, delle disposizioni del D.Lgs 231/2001.

Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere-

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a*

sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Principi generali di comportamento

In relazione alle fattispecie di reato dei delitti di criminalità organizzata e all'attività svolta , vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. attività di selezione del personale;
2. attività di selezione dei fornitori.

Oltre alle procedure specifiche adottate dalla Injectosond al fine di prevenire i reati de quo e che costituiscono parte integrante dl Modello, la società ha stabilito i seguenti principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per i destinatari che operano nelle Aree a rischio individuate di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter del Decreto
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Injectosond e contenuti, tra l'altro, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate dalla Injectosond in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori;
3. linee guida anticorruzione;

4. Codice etico.

Principi operativi

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a rischio, si riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società, dai destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti organizzativi:

1. La Injectosond si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

La Injectosond si assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

2. Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a:

- garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di fornitura semplificata.

3. Per prevenire eventuali infiltrazioni criminali/terroristiche nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico dei dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- ciascun dipendente ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun dipendente ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso.

REATI AMBIENTALI.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 undecies- ***Reati ambientali***-:

Art. 452 bis c.p. –Inquinamento ambientale-

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonica o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'0area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

Art. 452 quinquies c.p.- Delitti colposi contro l'ambiente-

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Art.733-bis. c.p.- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto-

Art 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili -

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000 a € 120.000.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata -

"Dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
1. Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta

di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordecies, comma1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da da € 2.600 a € 26.000.

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento € a ventiseimila €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti -

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale

della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta d'inquinamento di cui al comma 1."

Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari -

"4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero risposta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 10.000. Si applicala pena dell'art. 483 del c.p. nel casi di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulle natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"

Art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti -

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550 a € 26.000 e con l'arresto fino a due anni.
La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti –

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 – Inquinamento atmosferico.

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

Art. 3 Legge 549/1993 – Reati in materia di ozono ed atmosfera - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive –

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale È consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze,

le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito."

In relazione alle fattispecie di reato dei delitti di criminalità organizzata e all'attività svolta , vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

- gestione degli scarichi di acque reflue- ovvero delle acque di scarico;
- gestione e smaltimento dei rifiuti presso la sede operativa e presso i cantieri;
- gestione delle sostanze pericolose.

Principi generali di comportamento.

Injectosond fa riferimento al Manuale di Gestione Ambientale e relativa documentazione di supporto. I destinatari che in ragione del proprio incarico o funzione sono coinvolti nelle attività sensibili devono:

1. operare nel rispetto delle leggi, regolamenti, Modello e Codice Etico;
2. effettuare la raccolta dei rifiuti urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e prevenzione ambientale;
3. affidare i rifiuti a servizi autorizzati mediante adeguato contratto finalizzato al trasporto e smaltimento nei termini di legge;
4. affidare i rifiuti speciali – pericolosi e non – a società specializzate ed autorizzate;
5. rispettare le normative in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

6. garantire che le società incaricate dalla Injectosond utilizzino certificati e documenti inerenti i rifiuti raccolti contenenti indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e caratteristiche dei rifiuti trasportati;
7. garantire il rispetto delle normative inerenti la gestione delle sostanze pericolose ed il loro stoccaggio;
8. garantire il rispetto dei limiti di legge per le emissioni atmosferiche e qualità dell'aria;
9. segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente;
10. l' amministratore delegato, deve individuare i responsabili delle attività di gestione dei rifiuti; se richiesto, conservare copia del formulario di identificazione del rifiuto; archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto da parte della Injectosond.

E' fatto divieto di:

1. abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo o immettere in maniera illegittima rifiuti di qualsiasi genere nelle acque;
2. fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti o falsificare i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
3. in sede di ispezioni e verifiche adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente il giudizio/parere dei controllanti nell'interesse della Injectosond.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 duodecies- ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***- :

Art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 D.Lgs 286/98 – Procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina.

" 3 . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanza o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurane illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadino e non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi e materie esplodenti.

3bis. Se i fatti di cui al comma 3sono commessi ricorrendo due o più ipotesi di cui alle lettere a),b)c),d) e e) del medesimo comma la pena ivi prevista è aumentata.

5. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti ì, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.493 euro. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Art. 22 comma 12 bis D.Lgs 286/98 – ipotesi aggravate.

"12bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale".

Nell'ambito dell'attività imprenditoriale della Injectosond vengono di seguito delineate le seguenti Attività a rischio:

- Gestione del personale (sia in fase di selezione e assunzione, sia in fase di gestione amministrativa).

Injectosond si impegna ad utilizzare i seguenti criteri di selezione del personale affinchè la scelta sia effettuata in modo trasparente:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;

- regolarità di soggiorno (non possono essere assunti/impiegati lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata documentata domanda di rinnovo).

Nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero la Injectosond deve fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente

REATI TRIBUTARI.

Il D.L. 124/2019 convertito dalla L.157/19 ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies -***Reati tributari***- che richiama e sanziona alcuni reati di cui al D. Lgs 74/2000 di seguito elencati.

Art. 2 comma 1 e comma 2 bis D.Lgs 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.

"*È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad € 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art.3 D.Lgs 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

"*Fuori dai casi previsti dall'art. 2 è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente,:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, a € 30.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione

di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione di terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta.

"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000 si applica la reclusione

da uno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazioni fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000.
Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Se, a seguito della commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1 bis dell'art. 25 quinquiesdecies , la società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Con l'introduzione dei reati tributari torva applicazione anche la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato e il sequestro prodromico a tale confisca: conseguentemente la misura della confisca potrà ricadere sia sui beni dell'impresa per su quelli della persona fisica che ha commesso il delitto anche se non ne ha conseguito personalmente il profitto.

****

In relazione ai reati di seguito elencati si specifica che sono ritenuti sussistenti solo nell'ipotesi in cui siano commessi *al fine di evadere l'imposta del valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro*:

Art. 4 -Dichiarazione infedele.

Art. 5 – Omessa dichiarazione.

Art. 10 quater – Indebita compensazione.

In relazione alle fattispecie dei reati fiscali e all'attività svolta dall'Injectosond, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. Attività di investimento e accordi con controparti in Italia o all'estero;
2. Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
3. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
4. Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;

5. Gestione degli investimenti;
6. Gestione dei rapporti infragruppo.

Si precisa che il concetto di "*operazione inesistente*", ripreso nelle norme tributarie di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/01, può configurarsi in primis in operazione oggettivamente inesistente - in tale ipotesi le fatture documentano un'operazione mai realizzata (inesistenza assoluta) o documentano un'operazione realizzata solo in parte ovvero in termini quantitativi differenti o inferiori a quelli rappresentati sul cartaceo (inesistenza relativa)-.
L'operazione di siffatto genere consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito tramite l'indicazione di elementi passivi fittizi che gli consentono di ridurre al minimo il proprio reddito.
Diversa ipotesi è quella delle operazioni soggettivamente inesistenti: in questo caso l'operazione è stata posta in essere ma tra soggetti diversi da quelli figuranti come parti del rapporto.
L'indicazione falsa dell'emittente e/o del destinatario della fattura invalida la veridicità dell'attestazione documentale consentendo così all'utilizzatore di portare in deduzione costi sostenuti ma non documentati o non documentabili.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti si verte nell'ipotesi di interposizione fittizia – quando l'operazione è avvenuta ma tra soggetti diversi da quelli dichiarati e si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare sul documento – o di interposizione reale - quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e manca un accordo simulatorio e, pertanto, affinché possano aversi effetti penalmente rilevanti occorre che un terzo ponga in essere un ulteriore e successivo negozio di trasferimento in favor di altro soggetto-
.

Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di cui al precedente punto coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi ed il soggettivo attivo è colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA o l'amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetti a imposizione.
Con riferimento a tali fattispecie di reato, si richiamano le procedure adottate dalla Injectosond e si ribadiscono i seguenti obblighi per destinatari:

1. osservanza delle procedure inerenti il controllo di gestione e di contabilità;
2. osservanza delle procedure di controllo e di registrazione delle fatture ricevute/emesse che consentono la prevenzione dei reati tributari ovvero ne diminuiscono il rischio al di sotto della soglia accettabile;

3. utilizzo dei sistemi informativi aziendali gestionali che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto verificabile;
4. gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito e devono esser stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
5. obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti prima dell'inizio della prestazione, di identificare con certezza i soggetti coinvolti e le modalità di pagamento e di verificare l'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei beni/servizi oggetto degli accordi prima dell'esecuzione;
6. divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e dei quali non sia tracciabile il pagamento ovvero nell'ipotesi in cui non sia assicurata la piena corrispondenza tra nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto sul quale far pervenire/da cui accettare il pagamento;
7. divieto dell'utilizzo di contabile o strumento finanziario al portatore - tranne la piccola cassa sino al limite di € 999,00 o diverso limite stabilito dalla legge– per qualunque operazione di incasso, pagamento, etc. nonché utilizzo di conto correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
8. i pagamenti devono essere effettuati previa autorizzazione del responsabile dell'operazione commerciale/contratto che attesti l'avvenuta prestazione ed il verificarsi delle condizioni in ordine al pagamento del corrispettivo solo a fronte di fatture o di richieste di pagamento scritte da controparte e secondo quanto stabilito dal contratto.

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies 1 – ***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti***-:

Art. 493 ter – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

"*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento*

di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

Art. 493 quater – detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

Art. 640 ter – Frode informatica. (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale).

Art. 512 bis – Trasferimento fraudolento di valori.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,648 bis e 649 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

In relazione alle fattispecie di reato dei delitti di cui al presente capitolo si ritiene che le Aree a rischio ed i conseguenti correttivi siano i medesimi di cui al capitolo Reati tributari al quale deve essere fatto riferimento.

REATI A DANNO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 septiesdecies – ***Delitti contro il patrimonio culturale***- e all'art. 25 duodevicies – ***Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici***-.

Art. 518 bis c.p. : Furto di beni culturali.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da uno o più delle circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518 ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518 quater: ricettazione di beni culturali.

Fuori dai casi di concorso nel reato,chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata a sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 undecies: uscita o esportazione illecite di beni culturali.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui bei culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

Art. 518 duodecies: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 sexies Riciclaggio di beni culturali.

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con al reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto epr il quale è stabilita la pensa della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 tedecies devastazione saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi di cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Premesso che trattasi di reati comuni e, conseguentemente, la responsabilità della Injectosond viene esclusa ove la condotta delittuosa non abbia attinenza con l'attività d'impresa, in relazione alle fattispecie di reato dei delitti di cui al presente capitolo si ritiene che le Aree a rischio siano le seguenti:

- Gestione dei lavori in luoghi di potenziale interesse culturale/paesaggistico;
- Gestione contabile
- Gestione amministrativa.

Con riferimento a tali fattispecie di reato, si richiamano le procedure adottate dalla Injectosond e si ribadiscono i seguenti obblighi per destinatari:

- osservanza delle procedure inerenti il controllo di gestione e di contabilità;
- utilizzo dei sistemi informativi aziendali gestionali che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo;
- osservanza delle procedure inerenti le autorizzazioni/concessioni/permessi inerenti i lavori in luoghi di interesse culturale/paesaggistico.